





ASSOCERT è un ente di diritto privato, apolitico, non commerciale e senza fine di lucro e che oggi è tra le maggiori associazioni italiane di Organismi abilitati, notificati e laboratori di prova che operano con accreditamenti, autorizzazioni Ministeriali e/o Europee, nei seguenti ambiti:

- Ispezioni di sicurezza di impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001
- Ispezioni di sicurezza di impianti elettrici in ambienti ATEX
- Ispezioni di sicurezza di impianti ascensore ai sensi del D.P.R. 162/1999
- Ispezioni di sicurezza di attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11 aprile 2011
- Certificazione prodotti e sistemi

L'associazione è nata nel 2009 per favorire la conformità dell'operato dei produttori di beni e servizi e delle professioni, supportandoli nei loro processi per il raggiungimento della conformità, nel rispetto delle prescrizioni legislative, nazionali e internazionali nonché di norme tecniche volontarie e/o cogenti.

ASSOCERT è Socio UNI Ente Italiano di Normazione e CEI Comitato Elettrotecnico Italiano





IL PUNTO NORMATIVO

il magazine digitale gratuito di aggiornamento normativo



Breve guida al rischio biologico
Titolo X D.Lgs. 81/2008
“focus sul nuovo Corona virus”

Sommario

1. Il titolo X del D.Lgs 81/2008
2. Capo I disposizioni generali
3. Capo II obblighi del datore di lavoro
4. Capo III sorveglianza sanitaria
5. Capo IV sanzioni
6. Il nuovo Corona virus
7. Le mascherine





Il Titolo X del D.Lgs 81/2008

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 266 - Campo di applicazione

Articolo 267 - Definizioni

Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici

Articolo 269 - Comunicazione

Articolo 270 - Autorizzazione

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 271 - Valutazione del rischio

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 273 - Misure igieniche

Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Articolo 277 - Misure di emergenza

Articolo 278 - Informazioni e formazione

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti



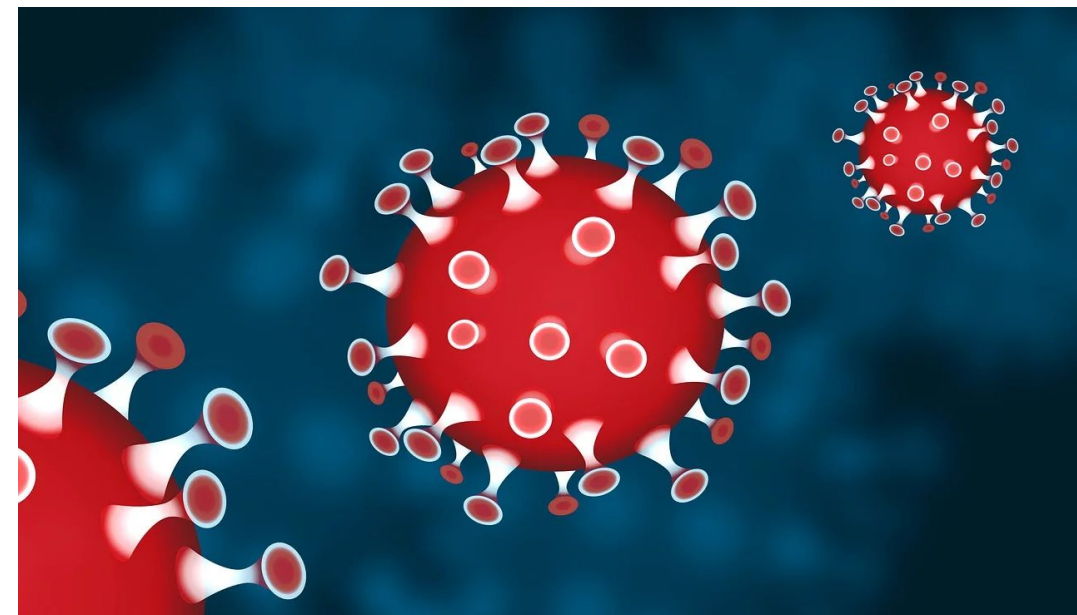
CAPO I

Disposizioni generali

Come tutti i rischi, anche quello biologico deve essere valutato in ogni ambiente di lavoro e per ogni processo.

In questo periodo di emergenza, dovuto alla diffusione del noto “nuovo coronavirus”, si fa sempre più pressante la necessità di comprendere meglio questo complicato argomento.

Si deve precisare che il rischio biologico può provenire anche da fattori esterni all’azienda e non necessariamente è legato a processi produttivi dell’attività svolta.



Infatti il lavoro è una condizione nella quale (come la vita privata quotidiana) si può potenzialmente venire a contatto con agenti biologici.

Nel contesto lavorativo vediamo cosa dice il TUS:

Il D.Lgs 81/2008 Capo I Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.



Ma cosa è un agente biologico?

Quando si parla di agente biologico il Titolo X art. 267 del D.Lgs 8/2008 lo definisce come:

- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.





Facciamo degli esempi...

VIRUS	PATOLOGIA
SARS-CoV	Sindrome respiratoria acuta grave
Herpesvirus	Varicella
HAV	Epatite A

Il Virus è un organismo privo di struttura cellulare di dimensioni variabili tra 17 e 300 nanometri, contenente acido nucleico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro proteico (capside). Capace di moltiplicarsi soltanto mediante infezione di un organismo ospite, in base all'organismo infettato. ci sono virus che parassitano cellule eucariote (animali e piante), e batteriofagi (o fagi), che infettano cellule procariote (batteri).

BATTERI	PATOLOGIA
Bacillus Anthracis	Carbonchio
Enterobatteri	Infezioni sistemiche (es: salmonella)
Legionella pneumophila	Febbre di Pontiac

I batteri sono organismi piccolissimi, lunghi da 1 a 10 micrometri (un micrometro è uguale a 1/1000 di mm), costituiti da una sola cellula. Si trovano in tutti gli ambienti di vita e di lavoro ed hanno bisogno di diversi fattori per potersi sviluppare e diffondere (temperatura, umidità, sostanze nutritive). Alcuni batteri sono utilizzati per la produzione di formaggi e yogurt e lo stesso corpo umano vive in simbiosi con alcuni di questi che sono fondamentali per la nostra salute.

I BATTERI PATOGENI INVECE SONO PERICOLOSI PER L'UOMO PERCHE' POSSONO PROVOCARE MALATTIE (LA PESTE E' CAUSATA DA UN BATTERIO)

FUNGHI	PATOLOGIA
Alternaria alternata	Allergie respiratorie
Aspergillus fumigatus	Infezioni sistemiche (es: salmonella)
Cryptococcus neoformans	Criptococcosi

Alcuni funghi possono infettare l'uomo e avere effetti tossici allergici. I funghi si distinguono per lo più in unicellulari (lieviti) e pluricellulari (muffe).

Sono agenti biologici anche parassiti, endoparassiti, ectoparassiti e artropodi irritanti e allergizzanti

Sempre il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi (art.268):

1. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
3. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La classificazione si basa sulla:

- Capacità di generare malattie
- Capacità di propagazione
- Presenza di misure terapeutiche specifiche



Esempi di agenti di Gruppo II

- Escherichia coli
- Helicobacter pylori
- Legionella pneumophila
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonelle
- Staphylococcus aureus
- Vibrio cholerae
- Virus del morbillo
- Acanthamoeba
- Candida Albicans
- Virus Influenzale tipi A, B, C
- Virus Epatite A

Esempi di agenti di Gruppo III

- Bacillus anthracis
- Salmonella typhi
- Virus dell'epatite B
- Virus dell'epatite C
- Febbre gialla
- AIDS
- Virus della Rabbia
- Encefalite spongiforme
- bovina (BSE)

Esempi di agenti di Gruppo IV

- Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo
- Virus Ebola

Le aziende che usano agenti biologici durante il lavoro sono soggette alle prescrizioni di comunicazione indicate all'articolo 269 e di autorizzazione di cui all'art. 270



Articolo 269 - Comunicazione

comma 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
- b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

comma 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 269 - Comunicazione

comma 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

comma 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Articolo 269 - Comunicazione

comma 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'Allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206(N), il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

comma 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Articolo 270 - Autorizzazione

comma 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

comma 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

- a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
- b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

comma 3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

Articolo 270 - Autorizzazione

comma 4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

comma 5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

comma 6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.



CAPO II

Obblighi del Datore di Lavoro

Il rischio da agenti biologici deve essere valutato nel contesto dell'organizzazione.

E per questo è necessario porre l'attenzione nei confronti di tutto ciò che può essere un potenziale “veicolo” durante l'attività lavorativa svolta.

Persino una stretta di mano, le monete e le banconote possono esserlo!

Il D.Lgs 81/2008 parla della valutazione del rischio all'art. 271



Vediamo cosa dice il TUS a riguardo

Capo II obblighi del datore di lavoro

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. GENNAIO 2020

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO ITL VERONA GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT

DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE ITL PAVIA FERNANDO.DIFIORE@ISPETTORATO.GOV.IT

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO, PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO DI [ILA - ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI](http://WWW.ILA-ISPETTORI.DEL.LAVORO.ASSOCIATI)



QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/RY-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU WWW.ISPETTORATO.GOV.IT

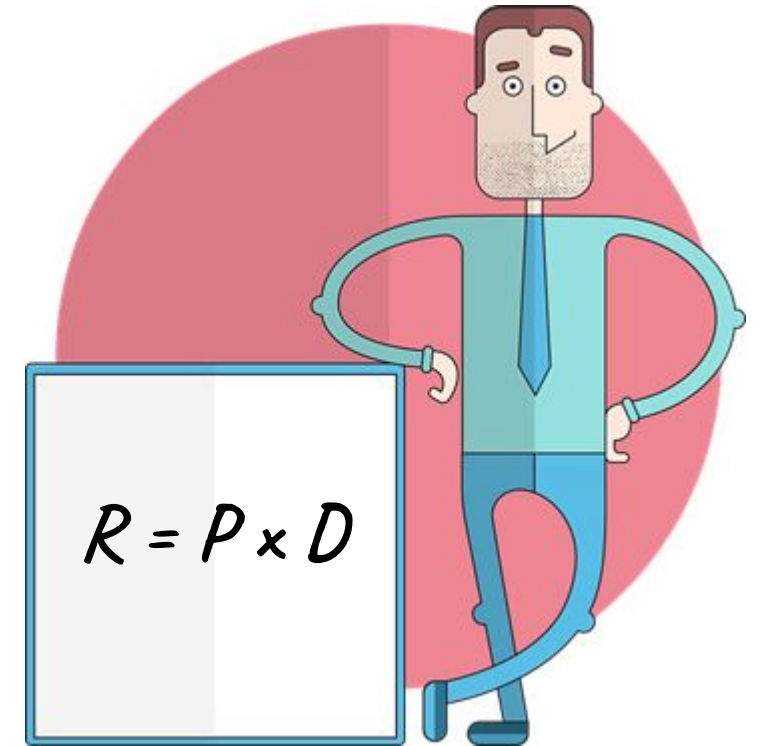
Articolo 271 - Valutazione del rischio

comma 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

Articolo 271 - Valutazione del rischio

- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.



Articolo 271 - Valutazione del rischio

comma 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

comma 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

Articolo 271 - Valutazione del rischio

comma 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

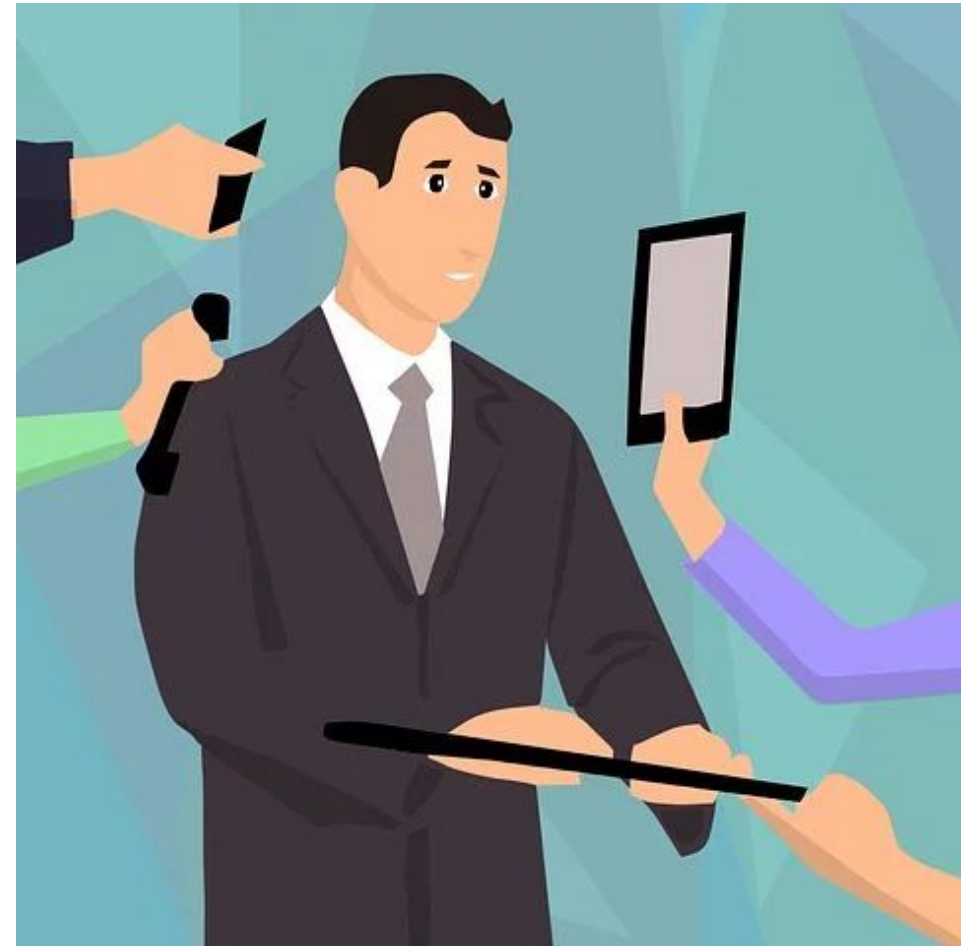
Articolo 271 - Valutazione del rischio

comma 5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

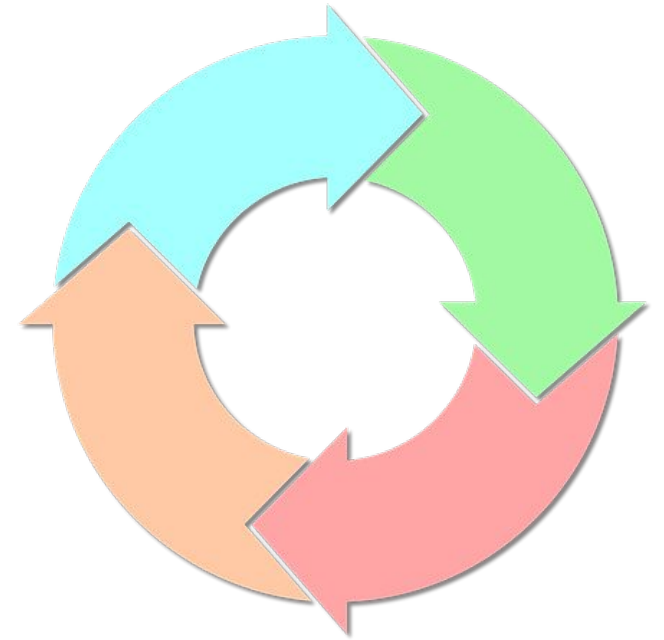
- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Articolo 271 - Valutazione del rischio

comma 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.



La valutazione va ripetuta al massimo ogni tre anni oppure in occasione di modifiche dell'attività lavorativa



Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

comma 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

comma 2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

comma 2. In particolare, il datore di lavoro:

- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Articolo 273 - Misure igieniche

comma 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

Articolo 273 - Misure igieniche

comma 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Articolo 273 - Misure igieniche

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.

Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'ALLEGATO XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'ALLEGATO XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
 - a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al 2° livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
 - b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al 3° livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
 - c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al 4° livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'ALLEGATO XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

Articolo 277 - Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.*

Articolo 277 - Misure di emergenza

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Articolo 278 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Articolo 278 - Informazioni e formazione

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

E' possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta.

Il rischio biologico deliberato si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici

Il rischio biologico potenziale deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici



In sostanza sono richieste, a seguito della valutazione del rischio:

- misure tecniche
- misure organizzative
- misure procedurali;
- misure igieniche;
- informazione e formazione.





CAPO III

Sorveglianza sanitaria

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
 - a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
 - b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'ALLEGATO XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

3. Il datore di lavoro:

- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

- c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
- d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentita la Commissione consultiva permanente.

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.



Registro degli Esposti

Capo III sorveglianza sanitaria

LAVORATORE ESPOSTO - uso deliberato agenti biologici gruppi 3 , 4

Cod. Fisc.	Cognome	Nome	Sesso M ☐ F ☐
Data di nascita	Comune	Prov.	DOMICILIO: Comune Prov. Cambiato ☐

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Num. Prog.	Cod. Class. Prof. ISTAT	Mansione	ATTIVITA' SVOLTA - Breve descrizione (1)	Gruppo 3*/4*	Riportare la denominazione degli Agenti Biologici solo per quelli non presenti nell' Allegato 5 del regolamento	Data inizio (2)	Data fine (3)

(1) - Descrizione dell'effettiva attività lavorativa correlata con la mansione .

*- - Riportare il codice relativo all'agente dal quale dipende l'esposizione. Vedere Allegato 5 del presente regolamento

(2); (3) - Indicare la data di inizio e fine dell'attività comportante l'esposizione.

ESPOSIZIONE DOVUTA AD EVENTI ACCIDENTALI

DATA	TIPO DI EVENTO ACCIDENTALE (1)	DESCRIZIONE DELLA CAUSA E DELLE CIRCOSTANZE DELL'ESPOSIZIONE	PROVVEDIMENTI ASSUNTI (2)

(1) - Es: ferite da taglio e da punta, contatto accidentale con mucose, caduta in materiale infetto, graffi, morsi, ecc. Riportare, ove noto, codifica agente biologico.

(2) - Indicare sia i provvedimenti di carattere individuali (profilassi, monitoraggio clinico, ecc.) che di carattere collettivo (formazione, procedure, mezzi di protezione, ecc.) motivati dallo specifico evento

DATA CESSAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

Timbro e Firma del Datore di lavoro



CAPO IV Sanzioni

Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5;

Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 982,81 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2; 272, 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 3.

Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.

Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 368,56 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 122,85 a 491,40 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 552,83 euro.

IL TITOLO X-BIS PARLA DI PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

Titolo inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.57 del 10/03/2014. Entrata in vigore del provvedimento 25/03/2014.



Il nuovo Coronavirus

Cosa sono i Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Cosa è un nuovo Coronavirus

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.



Cos'è il SARS-CoV-2

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Cosa è la COVID-19

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Il 14 marzo 2020 per fronteggiare l'epidemia indotta dal cosiddetto "nuovo corona virus" è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della Covid-19 (COronaVirus Disease 19) negli ambienti di lavoro".

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una “sorella” della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.

Il nuovo corona virus (covid19) non è un virus presente in una determinata tipologia lavorativa (come può esserlo il Poxvirus negli allevamenti bovini e ovini), ma è un virus con il quale si può potenzialmente venire a contatto per mezzo di altre persone.

Deve essere quindi effettuata un'accurata analisi dei rischi.

In considerazione del fatto che il Corona virus non è proprio di una specifica attività lavorativa, è necessario distinguere i lavoratori in base al rischio di esposizione.

A puro titolo di esempio:

1. Lavoratori esposti in modo particolare al rischio (es: personale medico in reparti specifici)
2. Lavoratori che per la propria mansione sono in contatto con molte persone (es: cassieri di supermercati)
3. Lavoratori che non sono particolarmente esposti al rischio

Il Datore di Lavoro, in base all'esito della valutazione deve applicare, per quanto possibile, le disposizioni di cui al Titolo X del D. Lgs. 81/2008 adottando:

- misure tecniche
- misure organizzative
- misure procedurali;
- misure igieniche;
- informazione e formazione.



Alcune raccomandazioni per evitare il contagio

- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



Le mascherine

Non tutte le mascherine sono uguali!

Ci sono diversi tipi di mascherine e ognuna garantisce un diverso grado di protezione.

Le mascherine utilizzate in alcuni settori a scopo igienico, come nell'industria alimentare , non sono pensate per proteggere le vie respiratorie di chi le indossa da possibili infezioni.



Non tutte le mascherine sono uguali!

Le mascherine chirurgiche invece sono DPI (dispositivi di protezione individuale) che hanno lo scopo di ridurre i rischi di infezione nel settore sanitario. Queste mascherine danno un diverso grado di protezione a seconda del numero di strati filtranti. Sono pensate per proteggere da schizzi e da secrezioni ma non garantiscono protezione dall'aerosol infetto. La loro durata è limitata in quanto con l'umidità del respiro perdono efficacia.



Non tutte le mascherine sono uguali!

La mascherine chirurgiche sono Marcate CE in accordo al Reg. (UE) 2017/745 ed alla norma tecnica EN 14683:2019 «Maschere facciali ad uso medico- Requisiti e metodi di prova»

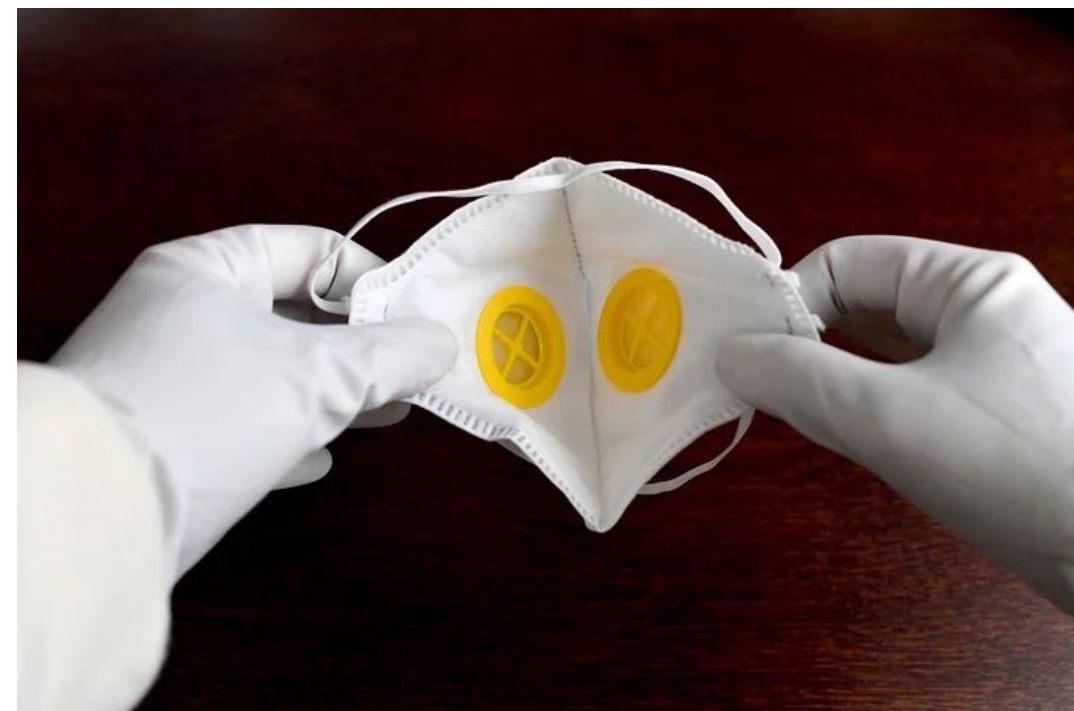


Non tutte le mascherine sono uguali!

Le maschere respiratorie proteggono da aerosol, fumo e polveri fini acquose e oleose durante il lavoro. La loro funzione protettiva è normata a livello europeo secondo lo standard EN 149. Queste mascherine sono denominate "semimaschere filtranti contro particelle o maschere per polveri sottili".

L'efficacia filtrante viene indicata con sigle FFP ("filtering face piece") che vanno da P1 a P3.

Le FFP2 e P3 hanno un'efficacia filtrante rispettivamente del 92% e del 98% e possono dare una certa protezione dai virus



FFP1

- Protezione da polveri atossiche e non fibrogene
- L'inalazione non causa lo sviluppo di malattie, tuttavia può irritare le vie respiratorie e rappresentare un inquinamento da cattivi odori
- La perdita totale può essere al massimo del 25%
- Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 4 volte superiore

FFP2

- Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute
- Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano l'irritazione delle vie respiratorie e a lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità del tessuto polmonare
- La perdita totale può essere al massimo del 11%
- Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 10 volte superiore

FFP3

- Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute
- Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi
- La perdita totale può essere al massimo del 5%
- Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 30 volte superiore

**I DPI DEVONO RIPORTARE LA
MARCATURA CE**



D.L. 17 marzo 2020 n.18

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.



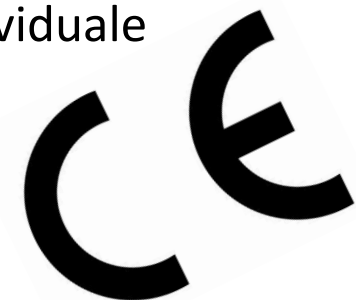
D.L. 17 marzo 2020 n.18

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigen^{te}.



D.L. 17 marzo 2020 n.18

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti



D.L. 17 marzo 2020 n.18

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.



Devo indossare una mascherina per proteggermi?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

Devo indossare una mascherina per proteggermi?

D.L. 17 marzo 2020 n.18 art. 16

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Devo indossare una mascherina per proteggermi?

In tutti gli altri ambienti di lavoro, in accordo al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, se necessario devono essere utilizzate le mascherine.

Indossare più mascherine sovrapposte tra loro non serve.

Le mascherine devono essere indossate correttamente per non vanificarne l'efficacia o trasformarle persino in un veicolo di contagio.

Per maggiori informazioni sul Covid-19

<http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228>

Grazie per l'attenzione



<https://www.facebook.com/Assocert/>

<https://www.linkedin.com/company/assocert>



Fonti:

- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
- <http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228>

